

Soggetto imputato:

- | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Datore di lavoro pubblico | ☒ Datore di lavoro privato | ☐ C.S.E. | ☐ Dirigente |
| ☐ Responsabile dei lavori | ☐ Committente | ☐ Preposto | ☐ R.S.P.P. |
| ☐ Lavoratore | ☐ Altro: | | |

☒ Assoluzione

- ☐ Condanna: ☐ pena detentiva ☐ pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: -

Evento

- ☐ Mancata tutela: ☐ non infortunio
- ☒ Danno materiale: ☒ infortunio ☐ non infortunio: ☒ lesioni ☐ morte

Fattispecie

Preposto alla sicurezza del cantiere relativo alla fornitura di un servizio di radioterapia al suo primo giorno di lavoro, essendosi accorto, nell'eseguire i lavori, della presenza di una linea elettrica passante sotto il pavimento ove sarebbe sorto il reparto di radiologia, si era recato presso altro reparto del predetto ospedale insieme al manutentore per la parte elettrica del citato ospedale e a causa dello sprigionarsi di una sfiammata dalla cassetta di derivazione elettrica sulla quale entrambi gli operai stavano lavorando, riportava ustioni leggere al viso ed ustioni più gravi ad entrambe le mani, non essendo il lavoratore dotato dei guanti e dello schermo protettivo.

Soggetto leso

- ☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- ☐ Cantiere ☐ Fabbrica ☐ Ufficio ☒ Altro:
- ☐ Pubblico ☐ Privato

Principio di diritto:

Vale il principio in forza del quale, di norma, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verifica dell'infortunio. Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicché il datore di lavoro è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore. Per l'effetto, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l'evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (art. 41 c.p., comma 1). Per mitigare gli effetti del richiamato principio, vale peraltro il concorrente principio dell'interruzione del nesso causale, esplicitato normativamente dall'art. 41 c.p., comma 2, in forza del quale, facendosi eccezione proprio al concorrente principio dell'equivalenza delle cause, quella sopravvenuta del tutto eccezionale ed imprevedibile, in alcun modo legata a quelle che l' hanno preceduta, finisce con l'assurgere a causa esclusiva di verifica dell'evento. In tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore, finisce con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verifica di un evento, che, per l'effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore. L'ipotesi tipica è quella del lavoratore che violi "con consapevolezza" le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare. Altra ipotesi è quella del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite.

Note:

Esito: annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato

Esito sintesi

- ☒ Annullamento senza rinvio ☐ Rigetto del ricorso ☐ Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2008

Numero: 40821

Sezione: IV

cod. 60

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci;
come tale costituiscono materiale di lavoro.*